

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Approvato con delibera di CC n. 5 del 12.02.2015)

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Bagnolo di Po, nell'ambito della propria attività istituzionale, concede in uso secondo le disposizioni previste nel presente Regolamento mini - alloggi di proprietà ricavati nell'edificio dell'ex scuola media comunale, sito in via Roma 44, dotato di ascensore condominiale e così composto:

- piano semi interrato: con cantine e locali ad uso comune
- piano rialzato:
 - sala comune
 - unità abitativa A composta da n. 2 vani per circa 50 mq
 - unità abitativa B composta da n. 2 vani per circa 50mq
 - unità abitativa C composta da n. 2 vani per circa 50mq
- piano 1°
 - sala comune
 - unità abitativa n. D composta da n. 2 vani per circa 50 mq
 - unità abitativa n. E composta da n. 2 vani per circa 50 mq
 - unità abitativa n. F composta da n. 2 vani per circa 50 mq

2. L'assegnazione degli alloggi di cui sopra, oltre a costituire una valida soluzione per la sistemazione di persone anziane e/o bisognose prive di abitazione o alloggiate in case non più adeguate alle loro condizioni, si pone in linea con la finalità di contrastare eventuali fenomeni di degrado sociale, emarginazione e di isolamento

3. Tale finalità è in comune con quella che sta alla base di altri servizi comunali quali l'assistenza domiciliare, il servizio infermieristico a domicilio e quello di trasporto anziani.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e modalità di concessione in uso degli alloggi ad uso abitativo di proprietà del Comune di Bagnolo di Po, determinando i criteri di assegnazione degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune si riserva la facoltà di determinare, preliminarmente all'emanazione del bando di assegnazione, il numero degli alloggi da assegnare sulla base delle esigenze emergenti e della tipologia dei locali a disposizione.

Art. 3
Requisiti generali per l'assegnazione

1. Hanno diritto all'assegnazione di un alloggio di cui all'art.1 coloro che sono in possesso alla data del bando di concorso dei sotto elencati requisiti:

a) **cittadinanza italiana**

Sono equiparati ai cittadini italiani:

- cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo

b) **residenza nel Comune di Bagnolo di Po o in Comuni limitrofi.**

A parità di punteggio nella graduatoria di cui all'art. 11 sono preferiti i residenti nel comune di Bagnolo di Po.

c) **assenza di precedenti assegnazioni**, in via definitiva, di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi comunali;

d) **non aver occupato senza titolo né essere stati destinatari di provvedimenti di rilascio coattivo** di alloggi di edilizia residenziale pubblica o alloggi comunali;

e) **situazione di grave disagio socio/economico**, debitamente documentato dall'Assistente Sociale.

Versano, in via principale, in tale situazione:

- coloro i quali si trovano in stato di disoccupazione da almeno 12 (sei) mesi con limitate prospettive di reinserimento nel mondo lavorativo per comprovate cause psico - fisiche e privi di altre forme di reddito idonee a garantire un adeguato sostentamento;
- genitori soli o in condizione di separazione o divorzio con minori a carico, privi di un adeguato reddito di sostentamento;
- soggetti sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o rilascio dell'immobile che non abbiano un reddito e patrimonio sufficienti per accedere alle abitazioni in locazione nel libero mercato;

f) **autosufficienza psicofisica per vivere in autonomia**, attestata da un certificato medico.

2. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b), c), d), e), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto.

3. Non saranno valutate le domande presentate da persone che possiedono un reddito, calcolato ai fini I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) superiore a € 15.000,00.

4. Per la definizione di nucleo familiare e dei criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente si rimanda agli articoli 23 e 24 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad titi pubblici e privati e a persone singole e nuclei familiari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014.

5. Solo per casi eccezionali, sulla base di motivata relazione dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, potrà assegnare l'alloggio anche in deroga ai predetti requisiti.

Art. 4
Destinazione locali assegnati

I locali sono adibiti esclusivamente ad alloggio ed, una volta assegnati, non potranno essere concessi in uso a terzi. Sarà a carico e cura dell'assegnatario provvedere a fornire il mobilio (ove non esistente), l'attrezzatura e quant'altro necessario per rendere l'immobile perfettamente idoneo allo scopo cui è destinato o per migliorarne la fruibilità.

Art. 5

Obbligo di osservanza norme sulla sicurezza

1. Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza relative all'utilizzo degli impianti elettrico, termo - sanitario, idraulico. Ogni e qualsiasi danno provocato dal mancato o non corretto uso degli impianti predetti sarà ad esclusivo carico del concessionario stesso. Tutto il materiale introdotto nel mini alloggio deve essere conforme alle norme di sicurezza.
2. E' fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare ogni e qualsiasi intervento alle strutture ed agli impianti preesistenti, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 6

Diritto di effettuare verifiche

1. Il Comune può in ogni momento procedere con personale autorizzato ad effettuare verifiche presso i mini alloggi al fine di constatare il corretto utilizzo degli stessi ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Le ispezioni verranno effettuate, in contraddittorio tra le parti, anche senza preavviso.

Capo II

Norme per l'assegnazione degli alloggi

Art. 7

Bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante bando di concorso pubblico indetto dall'Amministrazione Comunale. Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, nonché in altri spazi pubblici. L'Amministrazione Comunale adotterà, comunque, tutte le ulteriori forme di pubblicità dirette ad assicurare la più ampia informazione.
2. Il bando deve indicare l'alloggio o gli alloggi che si sono reso disponibili, i requisiti soggettivi per l'assegnazione degli stessi, i criteri generali per la determinazione del canone, il termine per la presentazione delle domande ed i documenti da allegare.

Art 8

Modalità e termine per la presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso il Comune di Bagnolo di Po, devono essere presentate al Protocollo del Comune entro il termine indicato nell'apposito bando.
2. Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione che potrà essere resa con autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. L'autocertificazione sarà soggetta alle verifiche di legge.
3. Alle domande dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 - il certificato medico redatto a cura del medico di base, attestante l'autosufficienza o l'autonomia nelle attività di base della vita quotidiana
 - la dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E, per la compilazione della quale il Comune ha stipulato apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale

Art 9
Commissione competente per l'assegnazione degli alloggi

1. E' istituita un' apposita Commissione con il compito di procedere all'istruttoria delle domande, verificando la completezza, la regolarità nonché l'esistenza della documentazione richiesta, e di formulare la graduatoria e decidere sugli eventuali ricorsi.
2. La predetta Commissione è così costituita:
 - Segretario Comunale
 - Responsabile dell'Area Demografica Sociale Commercio
 - Responsabile dell'Area Tecnica
 - Assistente sociale
3. La funzione di Presidente della Commissione è svolta dal Segretario Comunale e quella di segretario è attribuita ad uno degli altri predetti componenti.
4. La Commissione rimane in carica fino all'assegnazione definitiva

Art 10
Punteggi per la formazione della graduatoria

1. Sulla base delle situazioni economiche e familiari, dichiarate e documentate dal richiedente in base alle prescrizioni del bando di concorso, la Commissione procede alla verifica dell'ammissibilità della domanda e all'attribuzione dei punteggi spettanti. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai singoli richiedenti, essa ricorre alla consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e ad accertamenti da affidare alle Autorità competenti.
2. Per la formazione della graduatoria il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

RESIDENZA

- in Comune limitrofo..... PUNTI 0
- nel Comune di Bagnolo di Po..... PUNTI 1
- nel Comune di Bagnolo di Po da oltre 2 anni..... PUNTI 2
- nel Comune di Bagnolo di Po da oltre 5 anni..... PUNTI 3
- nel Comune di Bagnolo di Po da oltre 10 anni..... PUNTI 5

ETA' ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

- oltre i 65 anni PUNTI 1
- oltre i 70 anni PUNTI 2
- oltre i 75 anni PUNTI 3
- oltre agli 80 anni PUNTI 4

CONDIZIONI DI SALUTE FISICO-PSICHICA DEL RICHIEDENTE

La condizione fisico psichica del richiedente costituisce titolo preferenziale da valutare ai fini della concessione degli alloggi. Tali condizioni dovranno essere opportunamente documentate. Sarà attribuito un punteggio alle richieste di persone affette da limitazioni fisiche che necessitano di assistenza infermieristica o di assistenza domiciliare, ed alle richieste di persone che si trovano in situazione di difficoltà psicologiche e a rischio di isolamento o di emarginazione quali limiti che riducono la propria autonomia e la vita di relazione. La determinazione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione assegnataria, tenendo conto delle situazioni specifichefino a PUNTI 5

TITOLARITA' DEL RICHIEDENTE

- Proprietario di immobile nel capoluogo o in Comune limitrofo..... PUNTI 0

- Proprietario di immobile distante dal capoluogo..... PUNTI 1
- Titolare di diritto di usufrutto su immobile..... PUNTI 2
- Non proprietario né titolare di alcun diritto su immobile..... PUNTI 3

SITUAZIONE ABITATIVA

- provvedimento esecutivo di sfratto..... PUNTI 2
- alloggio inidoneo all'abitazione..... PUNTI 4
- alloggio parzialmente idoneo all'abitazione..... PUNTI 2

SITUAZIONE REDDITTUALE determinata secondo le seguenti fasce di reddito ISEE

- da 0 a minimo vitale..... PUNTI 5
- da minimo vitale fino a minimo vitale + € 3.000..... PUNTI 4
- da minimo vitale + € 3.000 a minimo vitale + € 6.000..... PUNTI 2
- da minimo vitale + € 6.000 a minimo vitale + € 9.000..... PUNTI 1

Art 11

Graduatoria provvisoria e definitiva

1. La Commissione di cui all'art. 9 entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande redige la graduatoria provvisoria, con indicazione del punteggio conseguito dal ciascun concorrente nonché delle modalità e dei termini per proporre eventuali ricorsi. Tale graduatoria viene pubblicata per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

2. Entro quindici giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che deciderà sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso. Non sono valutabili, al fine della nuova determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti che egli avrebbe dovuto presentare entro il termine di scadenza del bando.

3. Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che avessero conseguito lo stesso punteggio. Il sorteggio verrà effettuato in presenza degli interessati. In caso di parità del punteggio le richieste avanzate da residenti nel Comune di Bagnolo di Po saranno preferite rispetto a quelle presentate da non residenti.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Art 12

Validità della graduatoria e suo aggiornamento

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino ad esaurimento o comunque fino a quando non venga bandito un nuovo concorso.

2. Prima di procedere a nuove assegnazioni, la Commissione accerta la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, per ogni concorrente avente diritto alla stessa.

Art 13

Assegnazione alloggi

L'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con provvedimento del responsabile dell'Area Tecnica, dopo la verifica della permanenza

in capo all'aspirante del possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento e della condizione di disagio sociale debitamente documentata ed accertata dall'assistente sociale del Comune.

Capo III

Concessione degli alloggi

Art 14

Consegna alloggio

1. Dopo la stipulazione del contratto di concessione, il Responsabile dell'Area Tecnica provvede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario o a persona da lui delegata.
2. E' fatto obbligo agli aventi diritto sottoscrivere per accettazione, a pena di decadenza, il presente Regolamento prima dell'ingresso nel mini alloggio.
3. All'atto della stipula del contratto il responsabile dell'Area Tecnica consegna le chiavi di accesso alla struttura e del mini alloggio in duplice copia: una per l'assegnatario ed una per il familiare referente, che dovrà risponderne in caso di uso improprio e/o di duplicazioni non autorizzate.
4. L'assegnatario decade dall'assegnazione nel caso non prenda possesso dell'alloggio entro 60 giorni dalla consegna.

Art. 15

Rinuncia

1. 'assegnatario può rinunciare in qualsiasi momento all'alloggio mediante comunicazione scritta da trasmettere al Responsabile dell'Area Tecnica, almeno 40 giorni prima del rilascio dell'alloggio. In tal caso si procederà a nuova assegnazione, individuando il nominativo dell'assegnatario dalla graduatoria vigente.
2. I cittadini in graduatoria potranno richiedere in ogni momento la cancellazione dalla graduatoria, inviando apposita domanda al Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 16

Divieto di cessione e subentro nella concessione

1. Il concessionario non può cedere in alcun caso il diritto di abitare il mini alloggio a terzi, anche se parenti, pena la decadenza dalla concessione.
2. In caso di decesso o di trasferimento, in via definitiva, del concessionario in strutture residenziali protette, subentra nella titolarità del rapporto concessorio il coniuge o altri soggetti con lo stesso conviventi purché facenti parte del nucleo familiare di stabile convivenza all'atto della domanda.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede al subentro nel contratto di concessione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 17

Ampliamento del nucleo familiare

1. E' data facoltà al concessionario, previa autorizzazione del Comune, ampliare il diritto di abitazione a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte nel nucleo familiare.
2. L'autorizzazione potrà essere concessa a discrezione dall'Amministrazione comunale qualora la stessa non rechi pregiudizio alle normali condizioni di abitabilità, e risulti conforme alle vigenti disposizioni normative in materia edilizio - urbanistica, di igiene e sicurezza.

Art. 18

Richiesta cambio dell'alloggio

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale procedere al cambio dell'alloggio:
 - su motivata istanza di parte;
 - d'ufficio per motivi di pubblico interesse.
2. Qualora il cambio dell'alloggio venga effettuato d'ufficio dall'Amministrazione comunale, la stessa dovrà darne debita comunicazione all'interessato a mezzo di lettera da far pervenire all'avente diritto con almeno 6 (sei) mesi d'anticipo. In questo caso le spese di trasloco verranno sostenute dall'Amministrazione.

Art. 19

Ospitalità temporanea

1. Previa comunicazione al Comune ed acquisizione del relativo nulla osta, è consentito al concessionario ospitare, per periodi di tempo determinati, persone che provvedano alla sua assistenza in caso di necessità per malattia, infortunio o stato di non autosufficienza.
2. L'ospitato non acquista la qualifica di concessionario né può vantare alcun diritto al subentro.

Art. 20

Durata della concessione

1. La concessione ha carattere temporaneo, potendo la stessa avere una durata massima di 5 (cinque) anni, eventualmente prorogabile o rinnovabile sussistendone le condizioni originarie di assegnazione.
2. La determinazione della durata della concessione viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione di cui all'art. 9, tenuto conto dell'età e delle condizioni di vita dell'assegnatario nonché dell'eventuale fabbisogno dell'Amministrazione comunale.
3. L'Assistente Sociale è incaricata di effettuare, con cadenza biennale, la verifica delle condizioni dei nuclei familiari concessionari degli alloggi; qualora la stessa verificasse il venir meno delle condizioni di bisogno, o il permanere dei requisiti di cui al precedente articolo 3, comunicherà al Responsabile dell'Area Tecnica l'avvenuta modifica delle condizioni determinanti il diritto degli assegnatari ad occupare l'alloggio. Nel caso in cui non sussistano sufficienti motivazioni per il riconoscimento di una proroga da parte del Responsabile del Servizio, lo stesso, adotterà un provvedimento di decadenza e comunicherà all'occupante dell'alloggio la decadenza del diritto di occupare l'alloggio medesimo tramite lettera che conterrà altresì i termini entro i quali è tenuto a lasciarlo libero.
4. Qualora l'assegnatario intendesse lasciare l'alloggio prima della scadenza prevista dovrà comunicarlo, mediante lettera scritta, al Responsabile dell'Area Tecnica dando preavviso di almeno un mese.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso in cui abbia necessità di riacquistare i locali per motivi di pubblico interesse.

Art. 21
Canone di concessione

1. Il canone di concessione, al netto delle spese condominiali, viene determinato con delibera di Giunta Comunale, previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 9 e tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti sulla base della fasce di reddito ISEE di cui all'articolo 28 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati e a persone singole e nuclei familiari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014.

2. Il canone di locazione indicato nel contratto di concessione viene annualmente aggiornato nella misura del 75% degli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo, senza alcun obbligo di richiesta da parte del Comune. Detto canone potrà, inoltre, subire variazioni qualora, al permanere dei requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'alloggio, si verificassero condizioni reddituali diverse rispetto a quelle avute al momento dell'assegnazione, sulla base della verifica effettuata dall'assistente sociale come indicato all'art. 20.

Art. 22
Pagamento del canone e delle spese condominiali

1. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno decimo giorno del mese di riferimento a mezzo di versamento da effettuarsi tramite la Tesoreria Comunale indicando nella causale "Nome e Cognome - Canone di locazione appartamento ___ relativo al mese di _____".

2. Il rimborso delle spese condominiali deve essere fatto, con le modalità di cui al comma precedente e con la causale "Nome e Cognome – Spese condominiali appartamento ___ relativo al periodo _____", entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente Ufficio comunale ovvero secondo le scadenze indicate nella comunicazione stessa.

Art. 23
Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone è causa di decadenza di cui al successivo art. 27.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

3. Qualora la morosità sia imputabile a stato di disoccupazione, grave malattia dell'assegnatario – che comporti onerose spese mediche e di assistenza documentate – o sopraggiunto stato di indigenza, il Comune potrà intervenire prorogando o dilazionando il pagamento o concedendo altre forme di assistenza previste nel vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati e a persone singole e nuclei familiari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.04.2014, fatta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare l'importo del canone adeguandolo alla capacità reddituale e patrimoniale del soggetto.

Art. 24
Spese a carico del concessionario

1. Sono a totale carico dell'assegnatario tutte le spese di utenza (compreso l'ascensore condominiale), così come ogni ulteriore spesa derivante dalla manutenzione ordinaria dei locali assegnati e/o dei beni/elettrodomestici in dotazione, ivi compresa la verifica della caldaia e l'aggiornamento del libretto di impianto.
2. A tal fine l'Amministrazione comunale potrà, in caso di inerzia dell'assegnatario, intervenire d'ufficio, a mezzo di proprie ditte di fiducia, per effettuare i lavori o le manutenzioni/ riparazioni, qualora gli stessi si rendano necessari per non arrecare danni all'alloggio o per non pregiudicarne l'utilizzo. Tutti gli oneri relativi saranno posti a carico dell'assegnatario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle somme nei tempi e modi stabiliti dal Comune.

Art. 25

Spese a carico dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione provvede direttamente ad effettuare a sua cura e spese tutti gli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Compete al Comune la pulizia delle parti comuni, che comprendono scale, corridoi, entrate comuni, e area scoperta.

Art. 26

Norme che regolamentano la conduzione degli alloggi e delle parti comuni

1. Il concessionario ha l'obbligo di conservare in buono stato l'alloggio, l'eventuale arredamento, salvo il normale degrado dell'uso, e le parti comuni.
2. All'atto della consegna degli alloggi verrà effettuato un sopralluogo dei locali da parte di un operatore incaricato dall'ufficio tecnico e dell'assegnatario dell'alloggio o di un suo delegato. Sulla base di quanto riscontrato rispetto allo stato di conservazione dei locali verrà stilato apposito verbale.
3. Analoga procedura verrà seguita prima che l'occupante lasci l'alloggio al fine di verificare l'ottemperanza da parte dello stesso a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. In caso si riscontrassero mancanze o danneggiamenti rispetto a quanto verbalizzato al momento della consegna, si procederà alla richiesta del risarcimento dei danni riscontrati.
4. Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente ogni guasto ad impianti e attrezzature che non rientri nella manutenzione ordinaria, evitando di provvedere personalmente a quelle riparazioni che implicano una conoscenza specialistica.
5. La convivenza è regolata dalle comuni norme condominiali, ma data la caratteristica degli alloggi di che trattasi, i quali non costituiscono condominio, si precisa quanto segue:
 - è fatto divieto all'assegnatario di ospitare nell'abitazione parenti o amici o estranei alla convivenza durante la notte;
 - è fatto assoluto divieto all'assegnatario di sublocare l'unità abitativa. Il mancato rispetto di tale disposto implica la decadenza dal contratto con effetto immediato;
 - durante il giorno e la notte gli assegnatari dovranno osservare scrupolosamente le norme civili di convivenza ed in particolare dovranno:
 - evitare rumori molesti prima delle ore nove di mattina e durante il pomeriggio dalle ore tredici alle ore sedici;
 - alle ore ventidue di sera dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari affinché venga tutelata la quiete degli altri, come ad esempio la riduzione del volume di ascolto di apparecchi radiotelevisivi, ecc.;

- L'assegnatario dovrà evitare di adoperare in casa delle sostanze di facile combustione, fornelli ad alcool ed ogni altra sostanza od oggetto che implichi possibilità di scoppi, esplosioni, incendi, etc.

Art. 27

Decadenza dalla concessione

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica pronuncia la decadenza dalla concessione del mini alloggio quando il concessionario:
 - a) non abbia preso possesso dell'immobile entro 60 giorni dalla consegna;
 - b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione del Comune, giustificata da gravi motivi;
 - d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - e) sia responsabile di gravi e reiterate inosservanze alle norme del vigente regolamento ;
 - f) abbia una morosità nel pagamento di canoni superiore a quattro mesi;
 - g) versi in condizioni psico - fisiche tali da determinarne una condizione di non autosufficienza e non vi sia una rete parentale o comunque sociale in grado di garantire un'adeguata assistenza. Nelle more di inserimento dell'ospite in adeguata struttura socio - assistenziale, l'Ente garantirà adeguate forme di assistenza e di tutela, con ogni onere di spesa a carico dell'ospite stesso;
2. La decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
3. Il concessionario si impegna a ritirare, a propria cura e spese, il materiale di arredamento contenuto nell'alloggio entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di decadenza; in mancanza l'Amministrazione comunale provvederà ad asportare, alienare e/o distruggere tale arredamento, una volta scaduto senza esito il termine predetto.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 28

Riserva di alloggi e concessione in deroga

L'Amministrazione Comunale stabilisce, con delibera di Giunta Comunale e previo parere della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, di riservare, anche in deroga alle modalità di assegnazione previste nel presente Regolamento, un alloggio per far fronte a casi eccezionali e di emergenza per i quali non è possibile esperire le normali procedure regolamentari sopra citate.

Art. 29

Controversie

Eventuali controversie relative al presente regolamento dovranno essere risolte bonariamente; nel caso in cui ciò non risulti possibile si ricorrerà ad un arbitro nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo, la nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Rovigo.

Art. 30
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento avrà validità per gli alloggi resi vacanti al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento stesso.
2. Per le assegnazioni in essere si procederà alla sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Detto contratto dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e dovrà prevedere l'applicazione del canone di concessione determinato ai sensi del precedente articolo 21.

Art. 31
Norme generali

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono da intendersi valide e applicabili anche per l'assegnazione e la concessione di altre unità abitative di proprietà Comunale che dovessero essere acquisite, costruite o restituite nei prossimi anni all'Amministrazione Comunale, purché aventi le medesime finalità e caratteristiche.

Art. 32
Richiamo a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme regionali e/o statali in materia di edilizia residenziale pubblica e di contratti.

Art. 33
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per l'assegnazione e la locazione dei Mini-Alloggi del Centro Residenziale "Casa Albergo" per anziani, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 07.06.1991.

**Al Comune di Bagnolo di Po
P.zza Marconi, 159
45022 Bagnolo di Po (Ro)**

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ALLOGGIO COMUNALE

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
.../.../....., C.F.residente a, in
via/p.zza, n., telefono.....,

CHIEDE

**DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
DI UN ALLOGGIO COMUNALE**

a tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci:

(barrare e compilare)

di essere cittadino italiano oppure di essere

di essere residente nel Comune di Bagnolo di Po oppure di essere residente nel Comune di

di non avere avuto precedenti assegnazioni, in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi comunali;

di non aver occupato senza titolo né essere stato destinatario/a di provvedimenti di rilascio coattivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi comunali;

di trovarsi in situazione di grave disagio socio/economico, indicare motivo
.....
(N.B. tale requisito sarà esaminato dall'assistente sociale)

di avere la necessaria autosufficienza psico-fisica per vivere in autonomia attestata da certificato del proprio medico curante.

L'alloggio comunale eventualmente assegnato verrà abitato, oltre che dal sottoscritto/a dai seguenti componenti del proprio nucleo familiare:

(Indicare Nome, Cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale)

.....
.....

DICHIARA

di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale, approvato con Delibera C.C. n. del..... e di accettarne senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni ivi previste.

Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03), il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei dati personali forniti esclusivamente per finalità legate alla presente richiesta.

Lì _____

(firma)

Si allegano:

- Documento di riconoscimento in corso di validità
- Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE relativa al nucleo familiare
- Certificato medico attestante la necessaria autosufficienza psico-fisica per vivere in autonomia